

Legge 14 marzo 1977, n. 73, Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 ("Gazzetta ufficiale" n. 77 del 21.03.1977 – supplemento ordinario).

Entrata in vigore della Legge: 05.04.1977.

Elenco aggiornamenti dell'atto:

-la Legge 18 novembre 1980, n. 780, Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria ("Gazzetta ufficiale" n. 327 del 28.11.1980), ha disposto (con l'articolo 1, comma 1) la modifica dell'articolo 7);

-la Legge 22 dicembre 1982, n. 960, Rifi nanziamen to della Legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo ("Gazzetta ufficiale" n. 3 del 05.01.1983), ha disposto (con l'articolo 3, comma 2) la modifica dell'articolo 7;

-il Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici ("Gazzetta ufficiale" n. 306 del 31.12.1985), ha disposto (con l'articolo 7, comma 2) la modifica dell'articolo 7;

-la Legge 20 maggio 1991, n. 158, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ("Gazzetta ufficiale" n. 117 del 21.05.1991), ha disposto (con l'articolo 14, comma 2, e l'articolo 23, comma 1) la modifica dell'articolo 7.

Legge 14 marzo 1977, n. 73,

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975

-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare:

a) il trattato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

Articolo 3.

1. Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data

dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi.

2. I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ai fini dell'articolo 47, terzo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

... (omissis) ...

Articolo 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sarà ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

2. I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

3. La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni.

4. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso.

7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilità degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la Regione Friuli-Venezia Giulia delibera di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO -
GULLOTTI - DONAT-CATTIN - ANSELMINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE
DE YOUGOSLAVIE

Parte di provvedimento in formato grafico

... (omissis) ...

Traduzione non ufficiale (N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese).

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI
JUGOSLAVIA

Le Parti contraenti,

Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati,

Considerando che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche,

Convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati,

Confermando la loro lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo,

Animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,

Convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,
Hanno convenuto quanto segue:

... (omissis) ...

ARTICOLO 7.

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

2. Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 8.

1. Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

ARTICOLO 9.

1. Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi.

2. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana, M. RUMOR

Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia, M. MINIC

ALLEGATI E LETTERE

... (omissis) ...